

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

Per la **Prof.ssa Giovanna de Gennaro**, C.F.: DGNGNN75R62A662J, nata a Bari il 22.10.1975 ed ivi residente alla Via Antonio Lucarelli 14, rappresentata e difesa dall'Avv. dall'Avv. Michele Ursini, C.F.: RSNMHL68S07A662I, fax n. 080/5245338, PEC: ursini.michele@avvocatibari.legalmail.it, ove elegge domicilio digitale, giusta procura allegata al presente atto, ricorrente,

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, resistente,

NONCHÉ

Antonietta Giuseppina Napolitano, PEC: avvnapolitanoan@pec.it, controinteressata (in graduatoria in posizione n. 366 con punti 8,9),

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:

1. Del Decreto Dipartimentale prot. n. 2187 del 9.8.2024, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ha approvato la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente ove ridetermina illegittimamente il punteggio dei titoli convertendolo in decimi;
2. Dell'allegato al Decreto Dipartimentale prot. n. 2187 del 9.8.2024 recante la graduatoria definitiva della procedura riservata *de qua*, nella parte in cui la ricorrente viene collocata alla posizione n. 867, con il punteggio totale di 8,1;
3. Del Decreto Dipartimentale prot. n. 2206 del 19.8.2024, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ha pubblicato la graduatoria di merito rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte

lesiva per la ricorrente;

4. Dell'allegato al Decreto Dipartimentale prot. n. 2206 del 19.8.2024 recante la graduatoria definitiva rettificata della procedura riservata *de qua*, nella parte in cui la ricorrente viene collocata alla medesima posizione n. 867, con il punteggio totale di 8,1;

5. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente;

E PER LA CONDANNA, ANCHE IN VIA CAUTELARE,

del Ministero resistente a ripubblicare la graduatoria di merito secondo il criterio stabilito all'art. 9 del D.M. n. 107/2023, attraverso la predisposizione di un elenco graduato ottenuto *“sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al precedente articolo 7 e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017 e dei titoli di precedenza”*.

FATTO

La ricorrente ha partecipato alla procedura riservata per Dirigenti Scolastici di cui al D.M. n. 107 dell'8.6.2023, recante le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione ed alla relativa prova finale destinata ai partecipanti del concorso di cui al D.D.G. n. 1259/2017.

La Prof.ssa de Gennaro Giovanna superava la prova di accesso di cui all'art. 6 conseguendo il punteggio pari a **6,8** ed accedeva al corso intensivo di formazione, sostenendo con profitto la relativa prova finale.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, all'esito dell'espletamento della prova finale del corso intensivo di formazione, con Decreto Dipartimentale n. 2187 del 9.8.2024 pubblicava la graduatoria di merito della predetta procedura riservata, recante la seguente indicazione:

“... VISTO l'articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14, con il quale si prevede che: “Ai fini della

partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10”;

VISTO l'articolo 11 del DM n. 107 del 2023, nella parte in cui prevede che: “Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche (...);”;

VISTO l'articolo 8, comma 2, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, nella parte in cui prevede che: “Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente ...”;

CONSIDERATO pertanto necessario procedere alla conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli in conformità al punteggio della prova di cui all'articolo 5, comma 11-sexies del decreto legge n. 198 del 2022”.

La ricorrente, pertanto, veniva collocata all'interno della graduatoria di merito alla posizione n. 867, con il complessivo punteggio pari a 8,1, così determinato:

- **Punteggio prova scritta: 6,8**
- **Punteggio titoli: 1,3**
- **Punteggio totale attribuito: 8,1**
- **Posizione in graduatoria: n. 867**

Il punteggio attribuito dall'Amministrazione resistente ai titoli della ricorrente è del tutto arbitrario ed illegittimo, tenuto conto che si tratta di una valutazione operata in aperta violazione del D.M. n. 107/2023.

Si rappresenta, infatti, che nel Decreto Dipartimentale n. 2187 del 9.8.2024 il Ministero resistente si avvedeva della necessità di “*procedere alla conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli*”, incorrendo in tal modo in una palese violazione

rispetto a quanto previsto dal D.M. n. 107/2023.

L'errore manifesto nel quale è incorso il Ministero resistente ha cagionato all'odierna ricorrente un pregiudizio notevole, tenuto conto che la valutazione dei titoli in maniera conforme al D.M. n. 107/2023 avrebbe consentito alla predetta di ottenere un punteggio notevolmente più alto e di essere collocata tra i primi 519 candidati ed essere conseguentemente immessa nei ruoli della Dirigenza scolastica già nel presente anno scolastico.

Aggiungasi che alla ricorrente il titolo per l'incarico di membro del "*comitato di valutazione docenti*" è stato erroneamente valutato ai sensi del punto B.4) della richiamata Tabella A in punti 0,50 (che con la conversione in decimi diventano 0,050), **anziché in punti 0,75 di cui al punto B.7)** (che con la conversione in decimi diventano 0,075).

In data 19.8.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblicava il Decreto Dipartimentale prot. n. 2206 con il quale procedeva alla rettifica della graduatoria precedentemente pubblicata, sulla base della segnalazione di "errori materiali", ma nemmeno in tale occasione il Ministero resistente sanava i gravi errori lamentati.

Si ribadisce che il Ministero resistente ha realizzato un'operazione matematica del tutto errata, in quanto ha arbitrariamente proceduto alla "conversione" in decimi del punteggio relativo ai titoli, nonostante la contraria previsione contenuta nel D.M. n. 107/2023.

Qualora il Ministero resistente non avesse operato la contestata conversione in decimi ed avesse, altresì, attribuito il punteggio corretto il titolo per l'incarico di membro del "*comitato di valutazione docenti*" alla ricorrente sarebbero stati logicamente attribuiti i seguenti punteggi:

- **Punteggio Prova scritta: 6,8**
- **Punteggio titoli 13,25**
- **Punteggio Totale: 20,05**
- **Posizione spettante in graduatoria: 361**

Dunque, la condotta del Ministero ha ingenerato un evidente danno nei confronti della odierna ricorrente, la quale è stata collocata nella graduatoria di merito in una posizione nettamente inferiore rispetto a quella dovuta, con conseguente impossibilità di poter essere immessa già nel presente anno scolastico nei ruoli della Dirigenza Scolastica.

Gli atti impugnati, pertanto, sono illegittimi e vanno annullati, per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del D.M. n. 107 dell'8.6.2023: manifesta illegittimità della conversione del punteggio relativo ai titoli. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Arbitrarietà dell'azione amministrativa.

L'Amministrazione resistente, in sede di pubblicazione dei Decreti Dirigenziali prot. n. 2187 del 9.8.2024 e del successivo di rettifica prot. n. 2206 del 19.8.2024 ha arbitrariamente posto in essere una condotta violativa del D.M. n. 107/2023.

Invero, l'art. 9 del D.M. n. 107/2023 fissava esplicitamente i criteri di predisposizione della graduatoria finale:

*“I candidati che sostengono la prova di cui al precedente articolo 8 sono inseriti in un **elenco graduato** sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al precedente articolo 7 e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017 e dei titoli di precedenza. 2. Tale elenco graduato è inserito in coda alla graduatoria di merito del concorso bandito con decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2017, n. 1259. 3. I soggetti inseriti nella graduatoria di cui al presente articolo sono immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali precedentemente vigenti.”.*

L'Amministrazione resistente doveva pertanto predisporre la graduatoria di merito della procedura riservata attraverso un elenco graduato ove i candidati venivano collocati con il punteggio derivante dalla somma tra:

- la valutazione conseguita alla prova di accesso al corso intensivo di formazione;
- il punteggio relativo ai titoli valutabili – posseduti alla data del 29.12.2017 -ai sensi della Tabella A allegata al D.M. n. 138/2017.

La regolamentazione delle modalità di valutazione del punteggio dei titoli andava effettuata conformemente al D.M. n. 138/2017, che prevedeva l'attribuzione di un massimo di 30 punti.

Sta di fatto che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 9 del D.M. n. 107/2023, il Ministero resistente ha disposto in maniera arbitraria la conversione della valutazione dei titoli in decimi.

Il Ministero resistente doveva conformarsi a quanto prescritto dal D.M. n. 107/2023: tanto non è avvenuto, stante la *“conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli in conformità al punteggio della prova di cui all'articolo 5, comma 11-sexies del decreto legge n. 198 del 2022”* di cui al decreto dirigenziale citato.

Il Decreto Ministeriale n. 107 dell'8.6.2023 non prevedeva tale conversione, introdotta *a posteriori* in maniera del tutto illegittima dal Ministero resistente, il quale avrebbe dovuto più semplicemente sommare i due punteggi – prova di accesso e titoli – e stilare l'elenco graduato conformemente alla previsione di cui all'art. 9.

Non si comprendono le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione resistente a convertire tali punteggi con una discrezionalità che non è minimamente giustificabile.

Nella controversia per cui è causa non vi è spazio per la discrezionalità amministrativa, tenuto conto che il Ministero avrebbe dovuto pedissequamente rispettare il tenore del D.M. n. 107/2023 quale *lex specialis* e non intervenire in maniera successiva ed arbitraria con due Decreti Dirigenziali recanti indicazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle già cristallizzate nel detto decreto.

Non solo e tanto il Ministero resistente ha operato in violazione di legge, ma lo ha fatto attraverso due decreti dirigenziali che avrebbero invece dovuto rispettare il

tenore della *lex specialis*, in quanto atti meramente applicativi di quanto espresso e definito con D.M. n. 107/2023.

Secondo la costante Giurisprudenza Amministrativa la “*lex specialis* vincola non solo i candidati, ma la stessa Pubblica Amministrazione, alla quale non residua alcun margine di discrezionalità in ordine all’applicazione delle norme del bando, le quali non possono essere modificate e/o integrate successivamente all’emissione di quest’ultimo, a pena d’illegittimità del procedimento per violazione del principio di “*par condicio*” tra i candidati.” (Sentenza Consiglio di Stato n. 963/2017 del 1.3.2017).

Anche secondo il T.A.R. del Lazio le regole contenute nella *lex specialis* “vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero certamente pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* stessa, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (tra altre, C. Stato, V, 10 aprile 2013, n. 1969; Tar Lombardia, Milano, III, 29 febbraio 2016, n. 422)” (Sentenza T.A.R. Lazio - Roma n. 1910/2018 del 19.2.2018).

Ciò in quanto “il generale principio (*ex plurimis*, Cons. Stato, III, 6 marzo 2019, n. 1547) per cui dev’essere “privilegiata, a tutela dell’affidamento delle imprese, l’interpretazione letterale del testo della *lex specialis*, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di una sua obiettiva incertezza, atteso che è necessario evitare che il procedimento ermeneutico conduca all’integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale. Inoltre, l’interpretazione della “*lex specialis*” soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss., c.c., tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale”. Ciò al fine di garantire che le procedure concorsuali si svolgano secondo obiettivi principi di certezza e di trasparenza (id est, di verificabilità), i quali impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole della *lex specialis* di gara”

(Sentenza Consiglio di Stato n. 2710/2021 del 31.3.2021; in senso conforme T.A.R. Abruzzo, Pescara, n. 509/2008).

Tanto premesso, la condotta del Ministero dell'Istruzione e del Merito si pone in aperta violazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 107/2023, avendo l'Amministrazione arbitrariamente ed *a posteriori* proceduto alla conversione del punteggio dei titoli conseguiti dai candidati, contravvenendo in maniera del tutto illegittima alla *lex specialis*.

2. Violazione del principio del legittimo affidamento. Carenza assoluta di motivazione.

I provvedimenti impugnati, con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato la graduatoria di merito della procedura *de qua* e quella successiva rettificata, risultano altamente lesivi del principio di affidamento nonché di quello di pari opportunità e non discriminazione, nella parte in cui l'odierna ricorrente è stata collocata nella graduatoria di merito in una posizione nettamente inferiore a quella alla predetta spettante.

In modo del tutto illegittimo, il Ministero ha apertamente violato il contenuto del D.M. n. 107/2023 in quanto, con i due decreti dirigenziali pubblicati ha per la prima volta comunicato di aver proceduto alla conversione del punteggio dei titoli senza che alcuna indicazione in tal senso fosse contenuta nella *lex specialis*.

In virtù del D.M. n. 107/2023 la ricorrente riponeva **legittimo affidamento** sulla valutazione dei titoli conformemente al D.M. n. 138/2017, tenuto conto che con tale valutazione la predetta avrebbe conseguito ben **13,25 punti**, in luogo di quello nettamente inferiore di 1,30 attribuite dal Ministero resistente.

La ricorrente è stata concretamente penalizzata in quanto con la corretta attribuzione del punteggio relativo ai titoli sarebbe stata collocata nella graduatoria di merito alla **posizione n. 361**, in luogo di quella illegittimamente attribuita di 867, e tanto le

avrebbe consentito l'immissione nei ruoli della Dirigenza scolastica già a decorrere dal 1.9.2024.

Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «*principio fondamentale della comunità*» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «*civiltà europea*», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, "La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario", Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui «*l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto*» (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

La Cassazione, si è espressa più volte nel senso di riconoscere che il principio del legittimo affidamento del cittadino «*è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa*» (Cassazione, sez. Trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito che «*il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto*» (Sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

In ordine alla illegittima condotta del Ministero resistente, si richiama la seguente pronuncia del TAR del Lazio diretta a riconoscere che: «[R]isolvendosi la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi in un limite all'azione della Pubblica Amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento (Consiglio Stato, Sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3536), ritiene il Collegio che la portata di tale principio debba essere contenuta entro precisi limiti delineati dall'esistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, ragionevolmente, il convincimento circa un determinato assetto degli interessi» (Sentenza TAR Lazio, sez. I, 16 maggio 2012 n. 4455).

Il principio del legittimo affidamento “nell'operato della Pubblica Amministrazione - cui è stato dato un ruolo centrale in ambito europeo sia dalla CGUE (cfr., per tutte, la sentenza 17 ottobre 2018, C-167/17, punto 51; la sentenza 14 ottobre 2010, C 67/09, punto 71) sia dalla Corte EDU (cfr., ex multis, la sentenza 28 settembre 2004, Kopecký c. Slovacchia; la sentenza 13 dicembre 2013, Béláné Nagy c. Ungheria) - in ambito nazionale, trovando origine nei principi affermati dagli artt. 3 e 97 Cost., è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa ed amministrativa (Cass. civ. 17.4.2013 n. 9308; 24.5.2017 n. 12991; 2.2.2018 n. 2603). In base all'art. 97 Cost., la P.A. è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento: ebbene, è innegabile che nella specie la ricorrente abbia effigiato la propria azione (provvedendo a sostituire le vecchie imbarcazioni con una nuova) sulla base di un affidamento legittimo e “qualificato” dall'avvenuto superamento positivo della procedura selettiva a cui aveva partecipato”.

Nella controversia in oggetto la ricorrente confidava espressamente nella valutazione dei titoli in maniera conforme al D.M. n. 138/2017 e, conseguentemente, nella predisposizione dell'elenco graduato sulla base della sommatoria dei punteggi di cui alla prova di accesso e di quello relativo ai titoli.

Ciò non è avvenuto, con evidente frustrazione di tutte le aspettative della Prof.ssa de Gennaro, che giammai avrebbe immaginato di assistere alla conversione in decimi del punteggio dei suoi titoli, sicché da una valutazione pari a 13,25 si è ritrovata in maniera del tutto illegittima 1,3.

L'illogicità e l'illegittimità della condotta del Ministero dell'Istruzione e del Merito sono manifeste e, in quanto tali, meritano di essere censurate dinanzi al T.A.R. del Lazio, a tutela della posizione della odierna ricorrente in qualità di aspirante Dirigente Scolastico.

3. Violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione e della errata valutazione dei presupposti. Carenza assoluta di motivazione. Errata valutazione del titolo posseduto per l'incarico di membro del “*comitato di valutazione docenti*”.

Aggiungasi che alla ricorrente il titolo per l'incarico di membro del “*comitato di valutazione docenti*” è stato erroneamente valutato ai sensi del punto B.4) della richiamata Tabella A in punti 0,50, che con la già dedotta illegittima conversione in decimi sono diventati punti 0,050.

Il titolo in questione, invero, andava valutato ai sensi del punto **B.7)** in punti 0,75, considerato che la nomina a “***membro del Comitato di Valutazione Docenti***”, di cui al decreto del Dirigente Scolastico dell'Istituto “Majorana” di Bari, rientra appieno nella definizione di cui al richiamato punto B.7) (“*Per ogni anno scolastico in cui si è ricoperti l'incarico di **membro ... dei comitati per la valutazione** di cui all'art. 11 del Testo Unico*”), piuttosto che in quella del punto B.4) (“*Inclusione nell'elenco degli esperti dei nuclei di valutazione ...*”).

Pertanto, anche sotto tale profilo il ricorso è meritevole di integrale accoglimento.

DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, è palese e di tutta evidenza.

Quanto al **pregiudizio grave ed irreparabile**, ricorrono i requisiti della gravità ed urgenza, stante la natura del pregiudizio derivante dall'inserimento nella graduatoria finale con un punteggio errato, con conseguente frustrazione delle aspettative di entrare nei ruoli della dirigenza scolastica già nel presente anno scolastico.

Per l'ipotesi in cui la domanda cautelare non venga accolta, saranno immessi nei ruoli della Dirigenza scolastica nel corrente a.s. 2024/2025 candidati i cui titoli sono stati valutati in maniera illegittima e *contra legem*.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si considera che la ricorrente, pur avendo pieno diritto all'immissione nei ruoli della Dirigenza scolastica, risulta collocata nella graduatoria di merito alla posizione n. 867 a causa di un'errata ed illegittima valutazione dei titoli.

Tanto premesso, si insiste per l'accoglimento della presente istanza cautelare, con ordine al Ministero dell'Istruzione e del Merito di procedere alla ripubblicazione della graduatoria di merito della procedura riservata de qua secondo i criteri di cui all'art. 9 del D.M. n. 107/2023 e con conseguente rideterminazione della posizione della ricorrente **dal n. 867 al n. 361** effettivamente spettante.

ISTANZA EX ARTT. 52, COMMA 2°, C.P.A E 151 C.P.C.

AL SIG. PRESIDENTE

In ragione dell'elevato numero degli aspiranti dirigenti scolastici docenti inseriti nella graduatoria finale, e nell'impossibilità di effettuare la notifica con le forme tradizionali, non essendo noti i relativi indirizzi, si chiede **disporsi la notifica del ricorso per pubblici proclami** ai sensi degli artt. 52 c.p.a e 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione e del merito.

Trattasi di richiesta ammissibile e fondata, trattandosi di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami che viene richiesta prima della scadenza del termine decadenziale di 60 giorni per notificare il ricorso (Cons. Stato, Sez. VII, Ordinanza n. 1690 del 14.4.2022).

CONCLUSIONI

Per tutto quanto innanzi esposto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

Previa concessione di idonee misure cautelari, annullare i provvedimenti impugnati, richiamati nella premessa del presente ricorso, nei limiti dell'interesse dedotto e con ordine all'amministrazione di collocare la ricorrente nella graduatoria definitiva di merito nella posizione e con il punteggio effettivamente spettante (punteggio prova scritta 6,8 + punteggio titoli 13,25 = totale punteggio 20,05), il tutto con ogni consequenziale provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze di giudizio.

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato foliaro.

Il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato, sicché è dovuto il contributo unificato per Euro 325,00.

Salvis iuribus.

Bari, li 2.10.2024

Avv. Michele Ursini